



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

3^AREA – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Prot. n. 25435

A mezzo pec

San Biagio di Callalta, 22.12.2017

Alle Ditte Invitate

Loro Sedi

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “COLLEGAMENTO PEDONALE A FAGARE’ DELLA BATTAGLIA TRA VIA CAL BASSA E VIA CAPITANO DALLA PASQUA”
Codice Identificativo Gara (CIG): 7319321EC0
Codice Unico di Progetto (CUP): I71B17000010004
Codice CPV 45233162-2

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 1421 del 18.12.2017 codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97. Nel calcolo della soglia d’anomalia si utilizzerà un numero di cifre decimali pari a tre. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

I lavori saranno appaltati a misura.

Importo complessivo dei lavori: **Euro 58.713,55** (IVA esclusa), di cui **Euro 56.165,96** soggetto a ribasso d’asta ed Euro 2.547,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I costi della manodopera individuati nel progetto esecutivo ammontano ad Euro 16.295,00.

I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 80/2014:

Categoria		Classifica	Lavorazioni	Importo	%
Prevalente	OG3	I	Strade, autostrade, ecc.	€ 50.986,35	86,80%
Scorporabile	OS10	I	Segnaletica stradale non luminosa	€ 287,20	0,5%
Scorporabile	OS24	I	Verde e arredo urbano	€ 7.440,00	12,70%

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS24 “Verde e arredo urbano”, a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario privo delle relative adeguate qualificazioni. Esse sono subappaltabili (con subappalto obbligatorio in assenza di qualificazione specifica) e scorporabili. Ai sensi dell’art. 105

del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è limitato con riferimento a tutte le lavorazioni sopra descritte (prevalente e scorporabile) al 30% dell'importo complessivo del contratto.

I lavori saranno eseguiti nel Comune di San Biagio di Callalta e consistono nell'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un collegamento pedonale a Fagarè della Battaglia tra via Cal Bassa e via Capitano dalla Pasqua.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 46 (quarantasei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le opere saranno finanziate con mezzi propri del Comune di San Biagio di Callalta.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva l'anticipazione sopra descritta.

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 48. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte *presentate (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)*.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale (*causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016*).

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le reti d'impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016. Per le modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del 23.04.2013 dell'ANAC, nonché a quanto previsto dalla presente lettera d'invito con riferimento ai R.T.I..

In base a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in cui il concorrente si avvalga di tale facoltà, dovrà produrre la documentazione indicata al medesimo articolo e precisamente:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'ausiliato a dare i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (*causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016*);
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice degli Appalti nei riguardi dei soggetti indicati al successivo comma 3;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di San Biagio di Callalta - via Postumia Centro 71, 31048 San Biagio di Callalta, **entro le ore 12:00 del 22.01.2018**, un plico sigillato con modalità di chiusura ermetica (ceralacca o piombo o striscia incollata), contenente la documentazione richiesta nella presente lettera d'invito.

L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,45, sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga all'Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è ammissibile il ritiro dell'offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte trasmesse per telegramma, telefax e posta elettronica (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).

Il plico suddetto deve, a pena di esclusione:

A. indicare la ragione sociale della ditta concorrente e la seguente dicitura **“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE A FAGARE’ DELLA BATTAGLIA TRA VIA CAL BASSA E VIA CAPITANO DALLA PASQUA”** (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016);

B. contenere la Documentazione Amministrativa sotto elencata:

1) Istanza di ammissione alla gara.

Detta istanza dovrà essere redatta sull'apposito *modulo allegato sub 1)* alla presente lettera d'invito e dovrà contenere un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare, rappresentante legale o da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione).

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ogni ditta partecipante dovrà presentare l'istanza redatta sull'apposito *modulo allegato sub 1)*.

2) Cauzione provvisoria, prevista dall'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 di **Euro 1.174,27**, pari al 2% dell'importo dei lavori, costituita, a scelta del concorrente, mediante una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti, con bonifico, in assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di San Biagio di Callalta, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nell'ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria, dovrà essere altresì presentata una dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. **A norma del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;**

- fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione

autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari deve:

- indicare il soggetto garantito (beneficiario Comune di San Biagio di Callalta);
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. **A norma del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** *(L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario può essere rilasciato da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria);*
- essere sottoscritta dal garante.

Ove la garanzia provvisoria sia stata generata in via informatica, essa deve essere prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 del D. Lgs. 82/2005 o, in alternativa, su supporto analogico (cartaceo), accompagnato dall'attestazione di conformità all'originale digitale di un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, oppure della ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con riferimento alla tipologia delle lavorazioni di cui trattasi. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con la precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei relativi requisiti, ovvero documentazione comprovante il possesso degli stessi, in originale o in copia conforme.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016:

- la cauzione provvisoria deve essere **intestata a tutte** le imprese componenti il costituendo raggruppamento;
 - la riduzione del valore della cauzione provvisoria sarà possibile solo se **tutte le imprese** componenti il costituendo raggruppamento o consorzio sono certificate o in possesso della dichiarazione.
- 3) ***Solo in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti: dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici*** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, contenente:
1. la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all'interno del raggruppamento (impresa capogruppo o impresa mandante);
 2. la descrizione delle lavorazioni e/o l'indicazione delle relative percentuali dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese;
 3. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- 4) Documento "**PASSOE**" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- 5) Il concorrente può affidare in subappalto i lavori o le parti di opere compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
 - d) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. Nel caso in cui le lavorazioni di cui venga richiesto il subappalto riguardino le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1, comma 53, della L. 06.11.2012 n. 190, vale a dire:
 - a) ***trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;***
 - b) ***trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;***
 - c) ***estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;***
 - d) ***confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;***
 - e) ***noli a freddo di macchinari;***
 - f) ***fornitura di ferro lavorato;***
 - g) ***noli a caldo;***
 - h) ***autotrasporti per conto di terzi;***
 - i) ***guardiania dei cantieri;***
 - e) ***è necessaria l'indicazione in sede di offerta di una terna di subappaltatori iscritti alle "white list" o che abbiano fatto domanda di iscrizione alle white list. Inoltre ciascuno dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati dovrà presentare un'autocertificazione con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice degli Appalti. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate ai commi 1) e 2) dell'art. 80 con riguardo pure ai componenti della propria impresa di cui ai punti c) ed e) dell'allegato modello sub 1) – "istanza di ammissione" – alla lettera d'invito.***

L'eventuale valore complessivo del subappalto non può in ogni caso superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il Comune di San Biagio di Callalta, corrisponderà ai subappaltatori e al cottimista i pagamenti relativi ai lavori da essi svolti solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice. In tal caso gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo.

- C. contenere il plico dell'**offerta economica**, in apposita busta separata sigillata con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia incollata) e recante la dicitura "**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO PEDONALE A FAGARE' DELLA BATTAGLIA TRA VIA CAL BASSA E VIA CAPITANO DALLA PASQUA.- OFFERTA ECONOMICA**", che dovrà contenere: *(causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016). Non è applicabile la sanzione dell'esclusione qualora la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalla restante documentazione inserita nel plico, oppure nel caso in cui se all'omessa dicitura si possa ovviare con invito al concorrente (se presente alla seduta di gara) a contrassegnarla senza necessità di apertura.*

L'offerta, redatta in bollo, *utilizzando l'apposito modulo allegato sub 2) alla presente lettera d'invito*, deve indicare il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta di **Euro 56.165,96** ed indicare, i costi della manodopera dell'operatore economico e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. *La mancata indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza aziendale è causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.*

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto l'istanza di ammissione di cui al punto 1) e la carenza di sottoscrizione è causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto *(causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).*

In caso di offerte uguali si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/24 e si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richieste con la presente lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate la documentazione e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante della ditta concorrente deve essere trasmessa la procura in originale o copia conforme.

Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell'istanza di ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte).

L'apertura dei plichi si terrà, in seduta pubblica, presso la sede municipale della S.U.A. Comune di San Biagio di Callalta, alle **ore 9:00 del giorno 24.01.2018** e sarà presieduta dall'arch. Giovanni Barzazi.

Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti.

A norma dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dagli altri concorrenti in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti nella presente lettera di invito.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32, 33 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dovrà:

- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto e costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto per ogni fatto riconducibile all'affidatario, o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 determinerà la revoca dell'affidamento. Il Comune di San Biagio di Callalta incamererà la garanzia provvisoria, a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, e si riserverà la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.

Il Comune di San Biagio di Callalta si riserva la facoltà di avvalersi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.

Nel caso l'aggiudicatario rientri fra le società contemplate all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, dovrà ottemperare agli obblighi e divieti di cui al decreto stesso. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dare le comunicazioni di cui all'art. 1 del citato decreto, e in corso d'opera, se interverranno variazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di San Biagio di Callalta da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 35 del C.S.A..

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace e previa l'acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

Il Comune di San Biagio di Callalta si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, o di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'esecuzione del lavoro oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'ente o per altro motivo. In questo caso i concorrenti verranno tempestivamente informati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente lettera, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Nel caso di discordanza tra la lettera di invito ed il capitolato speciale d'appalto deve considerarsi valido quanto riportato nella presente lettera.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte della stazione appaltante, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il responsabile unico del procedimento è l'arch. Giovanni Barzazi del Comune di San Biagio di Callalta.

IL RESPONSABILE DELLA 3^A AREA
arch. Giovanni Barzazi

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa
vigente*

Responsabile del procedimento arch. Giovanni Barzazi

Per informazioni e comunicazioni:

telefono 0422/894337-331, fax n. 0422/894309

e-mail: lpp@comune.sanbiagio.tv.it

Orario di apertura al pubblico:

Merc. e Ven. dalle 8,30 alle 12:30 – Lun. dalle 16:00 alle 17:45